

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Franco GRILL

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 46

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E DETERMINAZIONE DEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DEL COMUNE DI PRALI.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di agosto alle ore 13.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

GRILL Franco	Sindaco	SI
GRILL Debora	Vice Sindaco	NO
CHALLIER Nadia	Assessore	SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Graziano SOLARO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana RICHARD

Copia conforme all'originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05.09.2018
Lì, 05.09.2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E DETERMINAZIONE DEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DEL COMUNE DI PRALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono tenuti, a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017, alla redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato n. 4/4;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento all'esercizio 2017;

RILEVATO che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

CONSIDERATO che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono approvare due elenchi distinti concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale dei ricavi caratteristici**

La faq ARCONET n. 22 del 24 marzo 2017 ha chiarito che con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, sono utilizzati solo i primi due dei precedenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate

CONSIDERATO che il quadro complessivo delle società ed organismi partecipati che corrispondono alla definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" risulta così riassumibile:

Enti/società partecipate	Quota di partecipazione	Tipologia di partecipazione
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	0,1242%	società in house
ACEA Pinerolese Energia s.r.l.	0,1242%	società in house
ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.	0,1242%	società in house
La Tuno s.r.l.	2,7153%	società in house
La Vergia s.r.l.	57,14%	società controllata
Consorzio ACEA Pinerolese	0,1242%	ente strumentale
Bacino Imbrifero Montano del Pellice	3,33%	ente strumentale
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 3	0,41%	ente strumentale

CONSIDERATO che i parametri relativi allo stato patrimoniale dell'esercizio 2017 del Comune Prali ai fini della determinazione della soglia di irrilevanza sono i seguenti:

Dati patrimoniali	Totale attivo	Patrimonio netto
Valore patrimoniale al 31.12.2017	euro 11.789.227,59	euro 10.179.954,04
Soglia di irrilevanza (10%)	euro 1.178.922,76	euro 1.017.995,40

RILEVATO che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale.

CONSIDERATO il parere del 28.02.2017 con il quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale della Lombardia si è pronunciata, precisando che l'applicazione del mero principio di "irrilevanza" debba essere associato a quello di "significatività" (peraltro espresso in generale dallo stesso principio contabile), con l'obiettivo di fornire comunque "un valore aggiunto rilevante e significativo ai fini della redazione del bilancio consolidato".

VISTO che il Comune di Prali detiene una quota di partecipazione del 0,1242% in **ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.**, società in house a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti da parte dell'ente, che risulta **rilevante** rispetto a quanto espresso nel principio contabile applicato 4/4 e **significativa** rispetto al valore complessivo da consolidare indicato nella seguente tabella e quindi inclusa nel perimetro di consolidamento.

Valore da consolidare

Società	% partecipazione	Totale attivo	Valore da consolidare
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	0,1242%	euro 138.975.889,00	euro 172.608,05

VISTO che il Comune di Prali detiene una quota di partecipazione del 0,1242% in **ACEA Pinerolese Energia s.r.l.**, società in house a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti da parte dell'ente, che risulta **rilevante** rispetto a quanto espresso nel principio contabile applicato 4/4, ma **non significativa** rispetto al valore complessivo da consolidare indicato nella seguente tabella e quindi esclusa dal perimetro di consolidamento.

Valore da consolidare

Società	% partecipazione	Totale attivo	Valore da consolidare
ACEA Pinerolese Energia s.r.l.	0,1242%	euro 34.335.151,00	euro 42.644,26

VISTO che il Comune di Prali detiene una quota di partecipazione del 0,1242% in **ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.** ed una quota di partecipazione del 2,7153% in **La Tuno s.r.l.**, entrambe società in house a totale partecipazione pubblica, ma non titolari di affidamenti diretti da parte dell'ente,

che pertanto, in funzione di quanto sopra espresso, risultano **irrilevanti**, e quindi escluse dal perimetro di consolidamento.

VISTO che il Comune di Prali detiene una quota di partecipazione del 57,14% in **La Vergia s.r.l.**, società controllata dall'ente, che pertanto, risulta **rilevante**, e quindi inclusa nel perimetro di consolidamento.

CONSIDERATO che sulla base della soglia di irrilevanza (10%) definita rispetto ai parametri sopra riportati risulta **irrilevante**, e quindi escluso dal perimetro di consolidamento, il seguente ente strumentale:

Enti/società partecipate	Tipologia	% di partecipazione	Patrimonio netto	% incidenza	Totale dell'attivo	% incidenza
Consorzio BIM Pellice	ente strumentale	3,33%	257.574	2,53%	267.175	2,27%

CONSIDERATI irrilevanti, e quindi esclusi dal perimetro di consolidamento, i seguenti enti strumentali, in quanto partecipati dall'ente in misura inferiore all'1%;

- **Consorzio ACEA Pinerolese** (quota di partecipazione pari al 0,1242%)
- **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 3** (quota di partecipazione pari al 0,41%)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare per quanto esposto in premessa l'**elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Prali
- 2) di approvare l'**elenco 2 - Perimetro di consolidamento** del Comune di Prali

3) di trasmettere copia della presente deliberazione agli organismi e società partecipate oggetto di consolidamento ed impartire ai medesimi le indicazioni operative finalizzate alla parificazione delle contabilità ed alle corrette operazioni di gestione, in ossequio al principio contabile del bilancio consolidato.

Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica

Enti/società partecipate	Quota di partecipazione	Tipologia di partecipazione
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	0,1242%	società in house
ACEA Pinerolese Energia s.r.l.	0,1242%	società in house
ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.	0,1242%	società in house
La Tunno s.r.l.	2,7153%	società in house
La Vergia s.r.l.	57,14%	società controllata
Consorzio ACEA Pinerolese	0,1242%	ente strumentale
Bacino Imbrifero Montano del Pellice	3,33%	ente strumentale
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO 3	0,41%	ente strumentale

Elenco 2 - Perimetro di consolidamento

Enti/società partecipate	Quota di partecipazione	Tipologia di partecipazione
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	0,1242%	società in house
La Vergia s.r.l.	57,14%	società controllata